



Comune di Quinzano d'Oglio

(Provincia di Brescia)

SERVIZIO AMBIENTE - ECOLOGIA

**SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
PERIODO 01 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2013**

CAPITOLATO D'ONERI

Quinzano d'Oglio, li 07/01/2009

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

(Rag. Giordano Tedoldi)

PARTE PRIMA

- Art. 1. Norme generali per lo svolgimento del servizio**
- Art. 2. Descrizione del servizio**
- Art. 3. Carta dei Servizi**
- Art. 4. Durata del servizio affidato**
- Art. 5. Informazioni preliminari relative al servizio**
- Art. 6. Ambiti di espletamento del servizio**
- Art. 7. Affidamento, modificazioni**
- Art. 8. Servizi a richiesta**
- Art. 9. Obblighi generali per lo svolgimento del servizio**
- Art. 10. Automezzi e attrezzature**
- Art. 11. Personale per l'espletamento del servizio**
- Art. 12. Recapiti dell'Appaltatore**
- Art. 13. Orari dei servizi**
- Art. 14. Caratteristica giuridica del servizio**
- Art. 15. Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore**
- Art. 16. Controlli e verifiche sullo svolgimento del servizio**
- Art. 17. Elenco Prezzi**
- Art. 18. Adeguamento dei corrispettivi**
- Art. 19. Revisione periodica**
- Art. 20. Penali**
- Art. 21. Obbligo di documentazione**
- Art. 22. Cauzione**
- Art. 23. Obblighi assicurativi dell'Appaltatore**
- Art. 24. Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore**
- Art. 25. Recesso unilaterale dal contratto o revoca**
- Art. 26. Esecuzione d'ufficio**
- Art. 27. Subappalto**
- Art. 28. Riservatezza delle informazioni**

PARTE SECONDA

- Art. 29. Modalità di esecuzione dei servizi di raccolta "Porta a Porta"**
- Art. 30. Raccolta a domicilio della frazione secca biodegradabile**
- Art. 31. Raccolta a domicilio di carta e cartone**
- Art. 32. Raccolta a domicilio degli imballaggi in plastica non ingombranti**
- Art. 33. Raccolta a domicilio di vetro, lattine e metalli non ingombranti**
- Art. 34. Raccolta rifiuti urbani pericolosi: farmaci scaduti, siringhe, pile esauste**
- Art. 35. Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da attività agricola**
- Art. 36. Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani**
- Art. 37. Disposizioni comuni alle raccolte a domicilio**
- Art. 38. Calendario**
- Art. 39. Pesatura dei rifiuti**
- Art. 40. Trasporto e smaltimento dei rifiuti**
- Art. 41. Campagna di sensibilizzazione**
- Art. 42. Servizi occasionali**

PARTE PRIMA

Art. 1. Norme generali per lo svolgimento del servizio

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve attenersi, in particolare alle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e, sottoscrivendo il conseguente atto contrattuale, dichiara di conoscere e di sottostarvi integralmente; di ogni modifica, od integrazione che dovranno essere apportate al Servizio a causa di sopraggiunte necessità in corso di contratto, sarà prontamente informato l'Appaltatore per gli obblighi di sua competenza.
2. Ogni modifica o variazione a detti servizi, anche in relazione all'entrata in vigore di condizioni modificative, è comunque inderogabile nei confronti dell'Appaltatore il quale è tenuto all'applicazione e a darvi esecuzione senza alterazione della spesa.
3. La Stazione appaltante, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, si riserva di redigere, per ogni servizio, un programma attuativo annuale e/o pluriennale.
4. Il programma di cui al comma 2, può essere redatto e predisposto anche dall'Appaltatore nell'ambito della propria autonomia e responsabilità gestionale riguardo in particolare ai tempi operativi e ai piani attuativi da conseguire. Il suddetto programma comunque deve essere preventivamente definito tra le parti interessate e, successivamente alla sua approvazione e formalizzazione da parte della Stazione appaltante, deve essere scrupolosamente rispettato dall'Appaltatore in ogni sua parte secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli successivi.
5. I criteri posti alla base dello svolgimento e della gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia dell'igiene e salute pubblica.
6. A questi principi l'Appaltatore deve sempre attenersi, segnalando alla Stazione appaltante tutte le necessità riscontrate in fase di gestione e fornendo tutte le indicazioni utili per il conseguimento di tali obiettivi.
7. La Stazione appaltante può avviare il servizio anche prima della stipula del relativo contratto, previo accertamento dei requisiti essenziali richiesti per la stipula del contratto stesso.
8. Con l'espressione "Stazione appaltante", nel presente Capitolato, si intende il Comune di Quinzano d'Oglio e, a seconda della ripartizione delle competenze, gli organi amministrativi per quanto concerne le direttive generali, il responsabile del Servizio ambiente-ecologia del predetto Comune per tutte le attività con rilievo decisionale, i singoli incaricati del Comune per le attività burocratiche, la segnalazione, di ricevimento o distribuzione delle comunicazioni tra le Parti.

Art. 2. Descrizione del servizio

1. I servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come definiti dagli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito semplicemente d.lgs. n. 152 del 2006), nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, sono conferiti in appalto nei modi di cui al presente Capitolato.
2. La Stazione appaltante provvede, in attesa della costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di gestione del servizio di cui agli articoli 199, 200 e 201 del d.lgs. n. 152 del 2006,

alla raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero in modo differenziato, compreso la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, avvalendosi del contratto di affidamento all'Appaltatore.

3. Si riportano nel presente Capitolato le norme e modalità per la gestione integrata dell'intero servizio, da effettuarsi secondo il principio della raccolta differenziata con il sistema "porta a porta":
 - a) raccolta a domicilio e trasporto dei rifiuti urbani domestici non riciclabili e non ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione o adibiti ad usi assimilabili (bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, mense collettive pubbliche e private, case di cura, scuole) relativamente alle frazioni residue comunemente dette "secco" e "umido";
 - b) raccolta a domicilio, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti differenziati quali : carta, cartone, vetro, plastica, lattine, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione o adibiti ad usi assimilabili (bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, mense collettive pubbliche e private, case di cura, scuole);
 - c) raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani (fiori, carta, ceri ecc.) contenuti nell'apposito container (esclusi i residui delle esumazioni) ubicato nella zona retrostante il cimitero e messo a disposizione dall' appaltatore;
 - d) raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani pericolosi – pile esauste, medicinali scaduti, siringhe.
4. In considerazione del fatto che il sistema di raccolta "porta a porta" qui esposto è di nuova applicazione per il territorio comunale della Stazione appaltante e muta radicalmente il sistema di raccolta attualmente in uso e al fine di consentire ai cittadini un graduale passaggio al nuovo sistema nonché una lenta ma radicata assimilazione della variazione, si chiede di proporre alla Ditta Appaltatrice un periodo definito "di passaggio" che viene qui prospettato, in modo puramente indicativo in mesi 3, in cui verranno messe in atto tutte le strategie che la Ditta Appaltatrice vorrà esporre nel proprio progetto tecnico-operativo al fine di garantire un passaggio graduale al nuovo sistema.

Art. 3. Carta dei Servizi

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante la Carta dei Servizi di cui all'articolo 7 delle legge regionale Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, redatta in conformità allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 12 dicembre 2007, n. 8/6144, sulla base del modello disponibile presso la Stazione appaltante.
2. In ogni caso la Carta dei Servizi deve contenere ogni informazione utile agli utenti del servizio nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
 - uguaglianza;
 - imparzialità;
 - continuità;
 - partecipazione;
 - efficienza ed efficacia.

Art. 4. Durata del servizio affidato

1. L'appalto ha durata **quadriennale** per il periodo **dal 01/04/2009 al 31/03/2013**.
2. Qualora la Stazione appaltante intenda o debba aderire a forme di gestione del servizio a livello consortile o comunque sovracomunale (Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o sub-ambito o altra forma organizzativa prevista dalla

normativa statale o regionale), anche in caso di adesione non obbligatoria, la stessa Stazione appaltante può recedere dal contratto inviando all'Appaltatore, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, raccomandata con avviso di ricevimento. In tali casi l'Appaltatore ha diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto.

3. La condizione di cui al comma 2 è considerata, anche convenzionalmente tra le parti, equiparabile a causa di forza maggiore o condizione di impossibilità sopravvenuta, per cui, anche in deroga alla disciplina, ma non solo, di cui agli articoli 1223 e 1671 del codice civile, l'Appaltatore rinuncia sin dall'origine a qualunque indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro, ripetizione o altra richiesta diversa; si conviene espressamente che tale condizione, in via subordinata, costituisce impossibilità definitiva sopravvenuta all'esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 1256, primo comma, 1463 e 1672, del codice civile e, in via ulteriormente subordinata, recesso della Stazione appaltante alla quale è riconosciuta tale facoltà ai sensi dell'articolo 1373, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, anche in deroga all'articolo 1671 del codice civile e all'articolo 134, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'Appaltatore nulla è dovuto a titolo di penali, danno emergente o lucro cessante.
4. Resta ferma, per la Stazione appaltante, la facoltà di avvalersi della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettere a) e c), e comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 11 giugno 2006, n. 163, qualora ricorrano le relative condizioni.

Art. 5. Informazioni preliminari relative al servizio

1. Ai soli fini del dimensionamento dell'offerta contrattuale, si riportano i quantitativi dei rifiuti raccolti nell'anno 2007 nell'allora vigente sistema di raccolta in atto:
 - Abitanti al 31/12/2007 n. 6.289;
 - Utenze domestiche n. 2.513;
 - Utenze non domestiche n. 468;
 - Rifiuti urbani non differenziati – cod. 200301 - Kg. 1.047.920;
 - Raccolta differenziata (smaltimenti in piazzole dislocate su territorio comunale e smaltimenti presso Centro Multiraccolta di via Vincellate) Kg. 1.444.438;
 - raccolta differenziata (quota raggiunta nel 2007): 49,70%.
2. La Stazione appaltante con il presente appalto ha come obiettivo il mantenimento degli standard raggiunti e l'incremento della raccolta differenziata almeno fino ad una percentuale del 65% entro il 2012 così come disposto dall'articolo 205 del d.lgs. n. 152 del 2006; a tale incremento deve corrispondere un abbassamento dei rifiuti non riciclabili smaltiti in discarica. E' inteso che la maggiore o minore quantità di rifiuti raccolti dall'Appaltatore nel periodo di vigenza del contratto non ha nessuna influenza sui costi dell'appalto stesso.
3. L'Appaltatore è coinvolto negli obiettivi sopra indicati, sono quindi sanzionati tutti i comportamenti che influenzeranno negativamente gli obiettivi stessi.
4. Nel caso in cui i comportamenti degli operatori dell'Appaltatore (inefficienza, negligenza, mancata raccolta ecc) contribuiscano al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, saranno applicabili le penalità di cui al successivo articolo 20; le penalità sono commisurate al danno economico e di immagine della Stazione appaltante, come effettivamente causato dall'operato dell'Appaltatore.
5. Alla fine dell'anno 2009 si procede alla verifica degli obiettivi riferiti alle raccolte differenziate, determinando la differenza tra la percentuale complessiva dei rifiuti effettivamente riciclati e quella come sopra fissato quale obiettivo da raggiungere.

Art. 6. Ambiti di espletamento del servizio

1. Il servizio deve essere svolto con le modalità indicate nel presente Capitolato, con i miglioramenti che l'Appaltatore può suggerire nel corso del contratto, purché esplicitamente approvati dalla Stazione appaltante, fatte salve le variazioni o le integrazioni che possono verificarsi nel corso del contratto, e salvo eventuali altre indicazioni che la Stazione appaltante si riserva di impartire all'atto pratico esecutivo, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa pretendere alcunché.
2. Il servizio non comprende il ritiro di:
 - a) rifiuti speciali non assimilabili agli urbani presso insediamenti produttivi in genere fatta eccezione per quelli espressamente previsti dal presente capitolato;
 - b) scorie e ceneri provenienti da impianti di riscaldamento;
 - c) letame e rifiuti solidi provenienti da allevamenti animali in genere;
 - d) terra e terriccio di risulta da manutenzioni di giardini privati;
 - e) contenitori etichettati con simbolo "T" o "F" - lattine di vernice, inchiostri adesivi, lampade e neon, tubi catodici, frigoriferi, frigocongelatori, pneumatici, lavatrici e rifiuti elettronici - ed in genere tutti quei rifiuti domestici che, per la loro mole possono essere definiti "ingombranti";
 - f) legno e verde derivante da sfalci e potature e/o manutenzioni di giardini.
3. Il servizio non comprende inoltre:
 - a) la gestione operativa del Centro Multiraccolta;
 - b) lo spazzamento delle strade.
4. L'ambito territoriale del servizio comprende l'intero territorio comunale della Stazione appaltante, compreso le cascine e le case sparse.

Art. 7. Affidamento, modificazioni

1. Presupposto dell'affidamento è che l'Appaltatore sia autorizzato allo svolgimento dei servizi ai sensi del decreto ministeriale n. 406 del 1988 e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresi i provvedimenti attuativi dell'articolo 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto.
2. L'Appaltatore deve pertanto essere iscritto, e mantenere in essere l'iscrizione, all'Albo Nazionale dei gestori ambientali almeno per le categorie e classi previste in sede di aggiudicazione.
 - categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti urbani, raccolta multimateriale;
classe E: inferiore a 20.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti;
 - categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviati al recupero;
classe F: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate;
 - categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
classe F: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate;
 - categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
classe F: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate;
 - categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
classe F: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate;
3. Eventuali modifiche quantitative dei servizi conseguenti ad atti assunti dalla Stazione appaltante che superino i limiti delle classi di iscrizione, comportano l'obbligo, per l'Appaltatore, di provvedere al corrispondente adeguamento della struttura e della entità dei servizi resi, nonché all'adeguamento delle relative pertinenti iscrizioni.

4. Qualora la Stazione appaltante, sulla base di proprie programmazioni e valutazioni, verificasse che si rende necessario affidare all'Appaltatore ulteriori servizi o l'ampliamento degli esistenti in aree o zone rispetto a quanto previsto al precedente articolo 6, la gestione avviene secondo le modalità e in applicazione dei criteri di determinazione del corrispettivo in base all'elenco prezzi, come stabilito al successivo articolo 17, comma 4, e sui quali è applicato il ribasso d'asta offerto in sede d'aggiudicazione.
5. La Stazione appaltante sulla base dei programmi che ritiene opportuno e necessario di adottare nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto, può richiedere all'Appaltatore la predisposizione di un Preventivo Tecnico - Finanziario per l'espletamento delle eventuali nuove e/o variate prestazioni.
6. L'Appaltatore è tenuto a presentare improrogabilmente detto preventivo entro 15 giorni successivi alla data di richiesta, onde consentire alla Stazione appaltante di deliberare l'affidamento degli ulteriori eventuali o variati servizi e/o aree entro i termini necessari per iscrivere la relativa spesa in bilancio.
7. L'affidamento di nuovi servizi e/o di nuove aree, oppure la modificazione di quelli già affidati deve essere il più possibile compatibile funzionalmente con la tipologia della gestione complessiva del servizio in essere.

Art. 8. Servizi a richiesta

1. A richiesta della Stazione appaltante l'Appaltatore è tenuto ad effettuare al di fuori delle ordinarie prestazioni dell'appalto eventuali servizi aggiuntivi, oltre a quelli previsti nel contratto d'appalto e meglio evidenziati all'articolo 2, che possono ritenersi di tipo occasionale oppure di tipo continuativo, previo aggiornamento del piano tecnico – operativo e valutazione di volta in volta delle modalità d'esecuzione e del corrispettivo che debbono essere approvati dalla Stazione appaltante.

Art. 9. Obblighi generali per lo svolgimento del servizio

1. Premesso che le indicazioni riportate negli articoli che precedono costituiscono il campione indicativo base dell'organizzazione e delle prestazioni, l'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Appalto, deve disporre di una propria adeguata organizzazione, dotato di un numero adeguato d'automezzi, attrezzature e personale, nonché di automezzi e attrezzature qualitativamente adeguati e personale idoneo, anch'esso, tale da garantire i servizi alle condizioni di cui agli articoli che precedono, in modo da garantire in ogni caso il massimo livello di efficienza nello svolgimento del servizio.
2. L'Appaltatore deve pertanto fornire mezzi, attrezzature, strumenti, personale e quant'altro necessario nulla eccettuato per l'espletamento dell'appalto.
3. L'Appaltatore deve sollevare la Stazione appaltante da qualunque azione intentata da terzi, per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o derivante da negligenza o colpa lieve o grave nell'adempimento dei medesimi.

Art. 10. Automezzi e attrezzature

1. Gli automezzi, le attrezzature e gli accessori, utilizzate nell'appalto, devono essere tenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle normative al tempo vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento (aeriforme, acustico, ecc.), antinfortunistica, nonché rispondenti alle normative connesse ai servizi espletati, regolarmente assicurati per la responsabilità civile; il tutto a carico, cura e spese dell'Appaltatore e con manleva assoluta e senza riserve per la Stazione appaltante.
2. Tutti i mezzi meccanici devono recare un "Logo tipo" distintivo dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore risponde per ogni difetto degli automezzi e delle attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché di eventuali danni a persone o cose, sollevando la Stazione appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
4. L'Appaltatore deve tenere costantemente informata la Stazione appaltante, circa le tipologie dei mezzi meccanici impiegati nelle attività operative, avendo cura di comunicare ogni variazione che intervenga.

Art. 11. Personale per l'espletamento del servizio

1. Il personale dell'Appaltatore deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e vestire in modo decoroso. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze l'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale.
2. I dipendenti impegnati nell'espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità dell'Appaltatore, devono essere sottoposti a tutte le misure e cautele per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali, sul lavoro.
3. I dipendenti devono indossare, durante l'orario di lavoro, un'uniforme con scritta o "Logo" identificativo dell'Appaltatore con un cartellino personale di riconoscimento, con la fotografia e le generalità (nome e cognome), mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di sicurezza, igiene e antinfortunistiche.
4. L'Appaltatore deve tenere costantemente informata la Stazione appaltante, circa i nominativi del personale impiegato, avendo cura di comunicare ogni variazione che intervenga.

Art. 12. Recapiti dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve disporre di adeguati recapiti telefonici, per le richieste urgenti che perverranno dall'utenza, fax, telefoni mobili, di cui almeno 1 quale servizio di pronto intervento e reperibilità 24 ore al giorno, da eventuale sito internet e indirizzo di posta elettronica, ecc., per fronteggiare efficacemente anche le situazioni d'emergenza o di pronto intervento richieste.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate integralmente nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 3, la quale deve essere aggiornata ad ogni variazione.

Art. 13. Orari dei servizi

1. L'Appaltatore deve assicurare lo svolgimento del servizio secondo la programmazione di

massima e puramente indicativa, di cui al presente Capitolato d'oneri.

2. L'Appaltatore deve comunque rispettare, indicativamente, il seguente orario:
 - a) servizio di raccolta a domicilio rifiuti non recuperabili (residuo secco) e frazione organica = n. 2 volte settimana dalle ore 5,00 alle ore 10,00 antimeridiane;
 - b) servizio di raccolta a domicilio carta, cartone, plastica, = n. 1 volta la settimana dalle ore 5,00 alle ore 10,00 antimeridiane;
 - c) servizio di raccolta a domicilio vetro, lattine e metalli non ingombranti = n. 1 volta la settimana dalle ore 5,00 alle ore 10,00 antimeridiane;
2. E' data particolare preferenza alla raccolta contemporanea settimanale di vetro, carta, plastica, lattine e metalli non ingombranti.
3. La Stazione appaltante e l'Appaltatore possono definire le cadenze e orari relativi alla raccolta a domicilio secondo le esigenze che possono emergere nel corso del servizio, e comunque l'Appaltatore deve concordare eventuali modifiche o variazioni funzionali con la Stazione appaltante, la quale mantiene il potere di assenso sulle stesse.
4. L'Appaltatore è tenuto comunque a provvedere tempestivamente e anticipatamente a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento dei servizi e dei programmi di lavoro.

Art. 14. Caratteristica giuridica del servizio

1. Il servizio affidato costituisce servizio pubblico e di pubblica utilità; pertanto l'Appaltatore non può per nessun motivo interrompere o sospendere, anche parzialmente, i servizi erogati ad eccezione di cause di forza maggiore o eventi calamitosi.
2. In relazione alla caratteristica giuridica del servizio di cui al comma 1 la Stazione appaltante mantiene il potere di ordinanza di cui al combinato disposto degli articoli 7-bis, comma 1-bis, 50, comma 5, e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché degli articoli 191 e 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 15. Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a gestire i servizi di cui al presente Capitolato, con le modalità disciplinate dal medesimo con cura, efficienza, efficacia, economicità.
2. L'Appaltatore si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenze od inadempienze nell'effettuazione dei servizi, entro i termini e per le cause di cui agli articoli del presente Capitolato.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Stazione appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, in modo che la stessa Stazione appaltante possa sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.
4. In ogni caso l'Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni sia verso la Stazione appaltante sia verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto la Stazione appaltante nonché i dipendenti di questa, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

5. Eventuali sanzioni che la Stazione appaltante dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico / amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Impresa, danno diritto di rivalsa nei confronti dell'Impresa stessa. In tal caso la Stazione appaltante informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'Impresa affinché la stessa possa intervenire, avendone interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte della Stazione appaltante viene attuato qualora l'Appaltatore non provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.
6. All'Appaltatore fa carico ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa inerente, direttamente o indirettamente i servizi affidati. La Stazione appaltante è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, dall'Appaltatore, e in particolare ai beni, attrezzature ed impianti adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta della Stazione appaltante.
7. L'Appaltatore è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente capitolato. In particolare il personale dell'Appaltatore deve segnalare alle utenze che non svolgono la corretta separazione dei rifiuti le esatte modalità di conferimento. Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, connesse con la non idoneità del rifiuto ad essi conferito sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 16. Controlli e verifiche sullo svolgimento del servizio

1. L'Appaltatore è obbligato per proprio conto alle verifiche per la regolare ed efficiente conduzione del servizio appaltato, tramite la sua struttura tecnica.
2. La Stazione appaltante, a mezzo dei propri uffici e servizi effettua le verifiche, i controlli, le ispezioni, i sopralluoghi, di qualunque natura e con qualunque mezzo, che ritenga opportuni o necessarie in qualunque momento ed in qualunque modo, senza necessità di preavviso di sorta.
3. In seguito alle attività di cui al comma 2 la Stazione appaltante può emanare direttive od ordini di servizio, di volta in volta, al fine di conseguire la migliore efficacia ed efficienza del servizio nel suo complesso; l'Appaltatore si obbliga a conformarsi alle predette direttive e ad eseguire i predetti ordini di servizio.
4. Qualora, nel corso delle attività di cui al comma 2, la Stazione appaltante accerti inadempimenti, anche parziali, imputabili direttamente o indirettamente all'Appaltatore, oppure accerti il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato o dalle norme legislative o regolamentari che disciplinano la materia del servizio, oppure le norme tecniche o di comportamento riconosciute come la migliore disponibile (best pratic), oppure il verificarsi di una gestione dei servizi non corrispondente qualitativamente o quantitativamente ai criteri di efficienza ed efficacia, l'Appaltatore deve rimuovere le cause che hanno determinato tali carenze o gli inadempimenti entro 24 ore dalla comunicazione della Stazione appaltante.
5. I rimedi di cui al comma 4 non pregiudicano la possibilità di applicazione delle penali di cui all'articolo 20 o la sanzione risolutoria di cui all'articolo 24.

Art. 17. Elenco Prezzi

1. La Stazione appaltante autorizza l'Appaltatore a stipulare direttamente con i diversi consorzi di filiera, le convenzioni per il recupero dei predetti materiali relativi alla raccolta di cui trattasi. I contributi versati dai consorzi nazionali di filiera per le diverse tipologie di materiali, restano a favore dell'Appaltatore.

2. Tutti i corrispettivi si intendono comprensivi degli oneri connessi a tutti gli obblighi di cui al presente Capitolato, compresa ogni opera principale e provvisoria, ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro, predisposizione del Documento di Valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e ogni costante monitoraggio e adeguamento, ogni misura di sicurezza e utilizzo di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e quant'altro necessario per dare gli interventi compiuti nei modi prescritti, a perfetta regola d'arte.
3. L'importo annuo presunto per il servizio è stimato in euro 215.000,00, di cui:
- euro 138.000,00, per canoni forfetari onnicomprensivi relativi ai servizi eseguiti dall'Appaltatore come previsto dal presente Capitolato, soggetti a ribasso di gara;
 - euro 77.000,00, quali costi di smaltimento agli impianti di conferimento autorizzati, in conformità al Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti e ai provvedimenti autoritativi.
4. I prezzi corrispettivi ai quali, con **deduzione del ribasso contrattuale**, sono pagati le prestazioni e/o gli interventi, sono i seguenti:

	tipologia di corrispettivo	euro all'anno
a)	Canone raccolta a domicilio e trasporto dei rifiuti urbani domestici non riciclabili e non ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione o adibiti ad usi assimilabili (bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, mense collettive pubbliche e private, case di cura, scuole) relativamente alla frazione residua comunemente detta "secco" e "umido":	90.000,00
b)	Canone raccolta a domicilio e trasporto dei rifiuti urbani domestici differenziati – vetro/lattine, carta, plastica non ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione o adibiti ad usi assimilabili (bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, mense collettive pubbliche e private, case di cura):	40.000,00
c)	Canone noleggio container per raccolta rifiuti cimiteriali e trasporto mensile rifiuti cimiteriali:	2.000,00
d)	Canone raccolta, trasporto e noleggio contenitori rifiuti urbani pericolosi posizionati sul territorio comunale – pile esauste, medicinali scaduti, siringhe	3.000,00
e)	Campagna annuale di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza	2.000,00
f)	Collaborazione in occasione di manifestazioni programmate dalla Stazione appaltante in ragione di n. 6 all'anno	1.000,00

5. La definizione delle tariffe di smaltimento è uno degli obiettivi strategici del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, pertanto il prezzo relativo al costo di smaltimento dei rifiuti è riferito alla tariffa di smaltimento dei Rifiuti Urbani negli impianti di Piano determinata dalla Provincia di Brescia per ogni anno considerato. Gli importi presunti ai quali, **senza deduzione del ribasso contrattuale**, sono rimborsati i costi di smaltimento, sono i seguenti:

	tipologia di costo	euro all'anno
g)	Costo di smaltimento dei rifiuti urbani più favorevole in rapporto alla quantità media smaltita negli ultimi tre anni par a Kg. 1.016.380 ed in base alla media dei prezzi corrisposti dalla Stazione appaltante per tale smaltimento, puramente indicativo, soggetto alle oscillazioni di mercato, nonché preso a puro riferimento per la presente gara	75.000,00

h)	Costo di smaltimento dei rifiuti pericolosi , stimato in base alla quantità media smaltita negli ultimi tre anni ed in base alla media dei prezzi corrisposti dalla Stazione appaltante per tale smaltimento, puramente indicativo, soggetto alle oscillazioni di mercato, nonché preso a puro riferimento per la presente gara	2.000,00
----	--	-----------------

6. Tutti gli importi corrispettivi dovuti sono liquidati con modalità mensile posticipata, su emissione di fattura che deve essere necessariamente corredata dalle documentazioni predisposte dalla Stazione appaltante; essi sono erogati entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura.
7. La liquidazione è comunque subordinata:
- a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) qualora l'importo in liquidazione sia superiore a 10.000,00 euro, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che l'Appaltatore non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40; In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. Le eventuali prestazioni aggiuntive saranno contabilizzate secondo le modalità stabilite nel Capitolato e computate nel periodo di riferimento.

Art. 18. Adeguamento dei corrispettivi

1. La verifica delle prestazioni a canone di cui all'articolo 17, comma 4, avviene con periodicità biennale, esclusivamente qualora la differenza tra il numero degli abitanti serviti subisca variazioni in misura superiore al 5% (cinque per cento). Ai fini del presente comma:
- a) con periodicità biennale le parti provvedono a determinare il numero degli abitanti serviti, sulla base delle risultanze al 31 dicembre di ciascun anno; in sede di prima applicazione tale determinazione si riferisce al 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula del contratto;
 - b) qualora il canone debba essere adeguato, tale adeguamento decorre dal successivo 1° gennaio;
 - c) qualora in base alle determinazioni di cui alla lettera a), il numero degli abitanti serviti sia variato, rispetto alla rilevazione precedente, in misura superiore al 5% (cinque per cento), il canone è adeguato in base alla seguente formula:

$$\text{canone adeguato} = \text{canone} \times \text{abitanti rilevati} / [\text{abitanti precedenti} \times (1+5\%)]$$

2. La variazione dei costi di cui all'articolo 17, comma 5, comportano l'automatico adeguamento dei corrispettivi. Le variazioni sono conguagliate in occasione del successivo pagamento all'Appaltatore.

Art. 19. Revisione periodica

1. Ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006, tutti i prezzi delle prestazioni a canone e tutti i prezzi unitari delle prestazioni a misura, ad esclusione dei corrispettivi a titolo di ammortamento, sono assoggettati a revisione con cadenza annuale. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Nelle more della determinazione dei prezzi standardizzati, la revisione avviene tenendo conto delle variazioni ai prezzi di aggiudicazione dei contratti stipulati dalla CONSIP, per servizi analoghi e per comparazione territoriale, nonché dei prezzi di aggiudicazione di servizi analoghi operati da altre amministrazioni. In ogni caso gli adeguamenti sono informati al principio di proporzionalità con i corrispettivi contrattuali.
3. In assenza o indisponibilità dei dati di riferimento di cui ai commi 1 e 2, la revisione avviene, decorso il primo anno e con cadenza annuale, nella misura dell'indice IPCA diffuso dall'ISTAT.
4. In relazione all'istruttoria di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può invitare l'Aggiudicatario a produrre la documentazione dimostrativa della variazione dei costi.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'articolo 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

Art. 20. Penali

1. In caso d'inottemperanza nell'erogazione dei servizi quali mancata raccolta, contestazioni varie da parte dell'utenza comunque documentate e verificate e tempestivamente comunicate tramite o altro mezzo idoneo all'Appaltatore e in numero superiore a 5 mensili, trova applicazione una penale corrispondente ad una detrazione in ragione del 10% dell'importo del corrispettivo mensile.
2. E' comunque diritto dell'Appaltatore formulare le proprie contro deduzioni che saranno oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante.
3. Il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento imputabile all'Appaltatore, non adeguatamente giustificato, tale da pregiudicare anche solo temporaneamente la qualità dei servizi oppure tali da non consentire la continuità dei medesimi, documentate dalla Stazione appaltante.
4. Nel caso in cui risulti, da controlli dell'Autorità competenti (A.S.L., A.R.P.A., polizia giudiziaria, Ispettorato del Lavoro, ecc.), qualunque violazione di sorta delle Normative, l'Appaltatore sarà responsabile in proprio di ogni addebito o sanzione prevista dalla Legge.
5. Il mancato rispetto delle modalità di espletamento del servizio per cause dipendenti dall'Appaltatore da luogo ad una formale contestazione inoltrata per iscritto a mezzo fax dalla Stazione appaltante; l'Appaltatore entro le prime 24 ore utili dal ricevimento della comunicazione scritta è tenuta a rimuovere le cause di inadempimento e a ripristinare il corretto svolgimento del servizio, pena la facoltà del Comune di addebitare le seguenti penali:

DESCRIZIONE INADEMPIMENTI	Sanzione in euro	note
Personale privo di divisa regolamentare	15,00	per addetto/giorno
Personale privo della targhetta di riconoscimento	15,00	per addetto/giorno
Mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta	150,00	
Per ritardato inizio del servizio di raccolta porta a porta	100,00	per ciascuna ora
Per ritardata conclusione del servizio di raccolta porta a porta	100,00	per ciascuna ora
Mancata esecuzione di un servizio porta a porta nel giorno previsto	50,00	
Mancato impiego di mezzi a perfetta tenuta per la frazione	150,00	per mezzo / giorno

organica per evitare la dispersione di liquidi per le strade del Comune		
Travasato di rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore in punti non autorizzati	150,00	per mezzo / giorno
Mancata pulizia punto di travaso rifiuti, da mezzi satellite a compattatore	150,00	per giorno
Mancato servizio di pulizia strade manuale a seguito sollecito del Comune	500,00	per via /giorno
Mancata vuotatura cestini portarifiuti almeno nel giorno successivo a sollecito del Comune	10,00	per cestino / per giorno
Miscelazione di rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze	5.000,00	per evento
Immissione di rifiuti nel circuito di raccolta del Comune provenienti da circuiti di altri Comuni	5.000,00	per evento
Mancata o inadeguata informazione all'utenza circa eventuali spostamenti/modifiche del servizio	250,00	per evento
Mancata trasmissione dei dati economici e dei quantitativi entro i termini stabiliti	1.000,00	per evento
Mancata compilazione e trasmissione del rilevamento statistico dei dati di produzione e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati all'Osservatorio Provinciale entro la data fissata dallo stesso	5.000,00	per evento
Mancata compilazione e trasmissione del MUD entro la data fissata dalla Legge	5.000,00	
Mancata comunicazione scritta prevista dal presente capitolato	100,00	

6. In caso di recidiva nel corso di una annualità le sanzioni sono raddoppiate.
7. Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nella tabella di cui al comma 1 si applica una penale di euro 300,00 per ogni inadempimento e, qualora abbia carattere continuativo, anche per ciascun giorno.

Art. 21. Obbligo di documentazione

1. Considerati gli obiettivi di risparmio delle risorse naturali, ambientali ed economiche che la Stazione appaltante persegue attraverso l'organizzazione delle raccolte differenziate dei rifiuti; è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante, con cadenza almeno mensile, i dati e le informazioni sull'andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate. Tali informazioni devono riguardare in particolare le quantità raccolte oltre che gli aspetti organizzativi dei servizi, nonché l'andamento dei prezzi di mercato dei materiali raccolti.
2. E' fatto obbligo all'Appaltatore, per fini statistici ed economici, di pesare tutti i rifiuti da raccolte differenziate in pesa pubblica esistente sul territorio comunale così come evidenziato nel successivo articolo 39, lo scontrino di pesata deve essere consegnato con la documentazione mensile a corredo della fattura emessa.
3. L'Appaltatore inoltre, deve provvedere obbligatoriamente all'emissione del formulario di accompagnamento di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, a sua cura e spese in nome e per conto della Stazione appaltante.
4. Alla chiusura di ciascun esercizio l'Appaltatore deve trasmettere altresì alla Stazione appaltante la documentazione all'uopo prevista per il rilevamento statistico dei dati di produzione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati per il prescritto invio alla Provincia e alla Camera di

Commercio (Denuncia annuale Provincia e MUD).

Art. 22. Cauzione

1. Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'Appaltatore, alla firma del contratto, deve presentare una cauzione definitiva (garanzia fideiussoria), ai sensi dell'articolo 113, del citato decreto, per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'escussione senza formalità entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. Deve altresì prevedere la clausola di efficacia anche in caso di mancato pagamento dei premi.
3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati delle liquidazioni; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al comma 1 nel caso sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante, nel corso della vigenza del contratto. In caso di inadempimento la cauzione può essere reintegrata d'ufficio da parte della Stazione appaltante spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi per il servizio.
5. La cauzione cessa di avere efficacia 6 (sei) mesi dopo la scadenza del contratto.

Art. 23. Obblighi assicurativi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, alla stipula del contratto o, all'avvio del servizio nelle more della predetta stipula, deve presentare alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile (RCT) che tenga indenne la stessa Stazione appaltante da tutti i danni a persone e/o cose per qualunque motivo e per qualunque causa imputabili alla stessa Impresa nell'esecuzione del servizio.
2. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 1.000.000,00.
3. Le assicurazioni sui mezzi d'opera e sui mezzi di trasporto, previste dalla legge, sono comunque a carico dell'Appaltatore e sono autonome rispetto all'assicurazione di cui al comma 1.

Art. 24. Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore

1. La Stazione appaltante può risolvere il contratto in danno all'Appaltatore in caso di gravi inadempimenti contrattuali da parte di quest'ultimo e comunque nei seguenti casi:
 - a) cessazione o decadenza per qualunque motivo dell'efficacia di una delle autorizzazioni

amministrative necessarie all'espletamento del servizio;

- b) il ripetersi di due volte in un anno del mancato servizio di porta a porta;
 - c) il conferimento all'impianto di smaltimento finale, anche per una sola volta nella durata del contratto, di rifiuti urbani, ingombranti e assimilati, raccolti al di fuori del pubblico servizio di R.S.U., provenienti da terzi non preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante;
 - e) servizi, o parte di essi, affidati in subappalto senza la preventiva autorizzazione o in violazione dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - f) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode, oppure sia dichiarata in stato di fallimento o procedure analoghe, o si renda colpevole di reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero sia colpita da provvedimenti inibitori alla prosecuzione del contratto emanati dall'Autorità giudiziaria;
 - g) violazioni gravi alle norme in materia di sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2006.
2. Il contratto può essere altresì risolto in danno all'Appaltatore qualora l'entità delle penali di cui all'articolo 20, irrogate nell'arco di 12 (dodici) mesi consecutivi sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo.
 3. Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di attuazione del servizio.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio con l'Appaltatore oppure, in mancanza o rifiuto di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.
 5. L'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni o i maggiori oneri che la Stazione appaltante dovesse subire in conseguenza o a causa della risoluzione del contratto; l'importo a titolo di risarcimento è addebitato in occasione dell'eventuale pagamento a saldo o, se questo non sia possibile per qualunque ragione, è addebitato mediante escussione della cauzione definitiva.

Art. 25. Recesso unilaterale dal contratto o revoca

1. Fuori dai caso di cui all'articolo 24, la Stazione appaltante la facoltà, ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241, di recedere unilateralmente dal contratto in ogni momento, dopo il primo anno, mediante comunicazione con lettera raccomandata avviso di ricevimento.
2. Dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'appaltatore il rapporto contrattuale è risolto di diritto.
3. Il recesso ha effetto immediato salvo che, con la medesima comunicazione, la Stazione appaltante indichi una data successiva alla quale differire l'effetto del recesso, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, al solo fine di consentire alla Stazione appaltante di provvedere ad una diversa gestione del servizio.
4. L'esercizio della facoltà di recesso unilaterale avviene senza che sia dovuto all'Impresa alcun rimborso o indennizzo o risarcimento di sorta al di fuori del pagamento dei servizi effettivamente e utilmente prestati.

Art. 26. Esecuzione d'ufficio

1. In caso di abbandono o sospensione anche parziale del servizio per motivi non giustificati, ed inoltre al verificarsi di deficienze od abusi ad opera dell'Impresa relativamente agli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 20, ove l'Appaltatore diffidato non ottemperi agli ordini ricevuti, potrà disporre a suo insindacabile giudizio e a spese dell'Appaltatore, l'esecuzione d'ufficio di tutti i lavori che riterrà opportuni al fine del regolare svolgimento del servizio.
2. La Stazione appaltante può altresì procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali ed ha sempre il diritto di ordinare o di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.
3. L'Impresa è tenuta al risarcimento di tutti i danni o i maggiori oneri che la Stazione appaltante dovesse subire in conseguenza o a causa delle esecuzioni d'ufficio e accennate inadempienze contrattuali.
4. L'importo a titolo di risarcimento è addebitato in occasione del primo pagamento utile o, se questo non sia possibile per qualunque ragione, è addebitato mediante escussione della cauzione definitiva.
5. Per l'esecuzione d'ufficio di una o più prestazioni la Stazione appaltante può ricorrere alla procedura di cui all'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 27. Subappalto

1. E' vietata la cessione del contratto, pena la risoluzione contrattuale. E' altresì vietato il subappalto, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
2. Il subappalto è disciplinato dall' art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, a condizione che l'Appaltatore:
 - a) abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare, con il limite del 30% (trenta per cento) delle prestazioni contrattuali, in ragione di anno; l'omissione delle indicazioni in sede di offerta sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni in subappalto, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto;
 - c) trasmetta alla Stazione appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di contratti pubblici, in relazione alla categoria dei servizi da effettuare in subappalto nonché una o più dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d) accerti e dimostri che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a

richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.
5. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.
6. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 28. Riservatezza delle informazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, l'Appaltatore non può divulgare in alcun modo i dati personali degli utenti dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo.
2. L'Appaltatore non può, in alcun modo, svolgere indagini personali sull'utenza con particolare riguardo all'accesso al contenuto dei rifiuti conferiti dai singoli utenti, né può acquisire dati o notizie rilevabili dagli stessi rifiuti. Del presente divieto l'Appaltatore risponde anche dei propri dipendenti addetti alla raccolta.
3. In deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, su autorizzazione della Stazione appaltante, possono essere acquisiti dati degli utenti in caso di violazione, da parte di questi, della disciplina regolamentare sul conferimento dei rifiuti. In tali casi la Stazione appaltante e l'utente interessato sono tempestivamente informati dei dati raccolti.

PARTE SECONDA

Art. 29. Modalità di esecuzione dei servizi di raccolta "Porta a Porta"

1. Il servizio di raccolta delle frazioni: Secco non riciclabile, Umido, Carta, Cartoni, Vetro/lattine, Plastica, dei Rifiuti Solidi Urbani deve essere attuato, con la separazione dei flussi, mediante il sistema "porta a porta" secondo quanto precisato nei successivi articoli.
2. Il servizio prevede altresì il trasporto ed il recapito presso i centri di trattamento.
3. Il servizio viene svolto con idonea attrezzatura ed adeguata mano d'opera in tutte le zone del territorio comunale compreso le aree di cascine di cui ad elenco allegato.
4. Gli automezzi utilizzati devono avere dimensioni e volumetrie commisurate alle caratteristiche della rete viaria e dei quantitativi dei rifiuti che si prevede di raccogliere ed essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.
5. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei contenitori o dei sacchetti che avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
6. L'Appaltatore effettua il servizio "porta a porta" provvedendo alla raccolta manuale dei contenitori e/o dei sacchetti, secondo le specifiche degli articoli seguenti.

Art. 30. Raccolta a domicilio della frazione secca biodegradabile

1. Il servizio di raccolta a domicilio è effettuato due volte la settimana.
2. L'orario di passaggio è compreso tra le ore 5,00 e le ore 10,00 antimeridiane.
3. I rifiuti solidi urbani non ingombranti – frazione secca ed organica biodegradabile – prodotti dalle abitazioni, ristoranti, bar, mense collettive pubbliche e private, sono conferiti dagli utenti esclusivamente mediante l'impiego di appositi sacchetti a perdere di colore nero forniti dall'Appaltatore e recanti su un lato il nome e lo stemma della Stazione appaltante. Nelle utenze condominiali più sacchi piccoli possono essere inseriti, per comodità di raccolta, in un sacco più grande.
3. I rifiuti devono essere raccolti dagli addetti dell'Appaltatore solo se contenuti negli appositi sacchi neri. I rifiuti conferiti in contenitori diversi devono essere lasciati sul posto; in tal caso gli operatori dell'Appaltatore devono segnalare:
 - a) all'utente i motivi circa il mancato ritiro del sacco apponendo apposito modulo adesivo sul sacco stesso;
 - b) alla Stazione appaltante il luogo dove sono stati rinvenuti rifiuti non contenuti nell'apposito sacco nero.
4. Il servizio non comprende:
 - a) il prelevamento dei materiali e dei residui provenienti da lavori edili, dei materiali provenienti dal riassetto di giardini, degli orti, delle stalle ed in genere di quei rifiuti che per dimensioni sono definiti rifiuti ingombranti;
 - b) la raccolta dei rifiuti speciali, tranne quelli dichiarati assimilabili agli urbani, derivanti da lavorazioni industriali o da attività agricole, artigianali, commerciali o di servizi.
5. Ad ogni raccolta i rifiuti devono essere trasportati nel più breve tempo possibile all'impianto di smaltimento e/o trattamento. Tali rifiuti devono essere conferiti direttamente dall'Appaltatore,

con oneri e spese per il trasporto a suo carico, il giorno stesso della raccolta, presso l'impianto di smaltimento.

6. E' tassativa la pesatura dei rifiuti conferiti presso l'impianto di smaltimento come previsto dal successivo articolo 39.
7. L'onere di smaltimento è a carico della Stazione appaltante.

Art. 31. Raccolta a domicilio di carta e cartone

1. Il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti cartacei e del cartone è effettuato una volta la settimana presso le utenze domestiche e non domestiche assimilabili compreso ristoranti, bar, uffici pubblici e privati, mense pubbliche e private.
2. L'orario di passaggio è compreso tra le ore 5,00 e le ore 10,00 antimeridiane.
3. I rifiuti cartacei sono conferiti dagli utenti all'interno di scatole di cartone scartate dall'utente stesso oppure impilati ed opportunamente legati a cura dell'utente stesso; in alternativa in contenitori rigidi che svuotati, sono svuotati dall'operatore dell'Appaltatore e lasciati sul posto.
4. I cittadini e tutti gli altri utenti devono esporre ordinatamente carta e cartone opportunamente ridotti volumetricamente.

Art. 32. Raccolta a domicilio degli imballaggi in plastica non ingombranti

1. Il servizio di raccolta a domicilio degli imballaggi di plastica non ingombranti è effettuato una volta la settimana.
2. L'orario di passaggio è compreso tra le ore 5,00 e le ore 10,00 antimeridiane.
3. Gli imballaggi di plastica non ingombranti sono conferiti dagli utenti e dalle utenze non domestiche assimilabili compreso ristoranti, bar, uffici pubblici e privati in appositi sacchi di plastica di colore apposito e trasparente forniti dall'Appaltatore e recanti su un lato il nome e lo stemma della Stazione appaltante oppure in contenitori rigidi di proprietà dell'utente stesso.
4. Gli utenti, al fine di sveltire al massimo le operazioni di raccolta dei rifiuti in plastica, devono conferire l'apposito sacco in modo aperto. Gli operatori dell'Appaltatore addetti al servizio svuotano sull'automezzo il sacco o il contenitore rigido restituendo quest'ultimo all'utente.
5. Sono raccolti solo sacchi trasparenti o rifiuti presenti nei contenitori rigidi di proprietà dell'utente, e così classificati:
 - a) imballaggi e contenitori in plastica vuoti e sufficientemente puliti quali:
 - bottiglie e flaconi alimentari – acqua – bibite – latte – olio – succhi – salse ecc.;
 - b) bottiglie e flaconi non alimentari – detergenti – detersivi – alcool – salviettine igieniche - acqua distillata – candeggina – oli motore ecc.;
 - c) vaschette porta frutta e verdura – vaschette salumeria, carne, pesce – vaschette porta uova – vasetti yogurt – latticini – vaschette gelato ecc.;
 - d) involucri e sacchetti in plastica in genere (per pasta, riso, caramelle ecc.), pellicole, contenitori rigidi (senza carta) dei giocattoli, articoli fai da te, polistirolo, vasi per vivaisti, coperchi ecc.

Art. 33. Raccolta a domicilio di vetro, lattine e metalli non ingombranti

1. Il servizio di raccolta a domicilio del vetro, delle lattine e dei metalli non ingombranti è

effettuato una volta la settimana.

2. L'orario di passaggio è compreso tra le ore 5,00 e le ore 11,00 antimeridiane.
3. Il vetro, le lattine ed i metalli non ingombranti sono conferiti dagli utenti e dalle utenze non domestiche assimilabili compreso ristoranti, bar, uffici pubblici e privati in appositi contenitori rigidi di proprietà degli utenti stessi. Gli operatori dell'Appaltatore addetti al servizio svuotano sull'automezzo i contenitori e lo restituiscono all'utente.

Art. 34. Raccolta rifiuti urbani pericolosi: farmaci scaduti, siringhe, pile esauste

1. Il servizio consiste nella raccolta di medicinali scaduti, di siringhe e di pile esauste. Tali rifiuti sono depositati direttamente dagli utenti negli appositi contenitori posti sul territorio a cura dell'Appaltatore.
2. I contenitori, di proprietà dell'Appaltatore, devono essere:
 - n. 5 per i medicinali scaduti;
 - n. 3 per le siringhe;
 - n. 5 per le pile esauste.
3. L'Appaltatore deve procedere alla sostituzione dei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi risultando gli attuali usurati ed obsoleti, entro 30 giorni dalla firma del contratto. Durante il corso del contratto l'Appaltatore deve altresì sostituire i contenitori che dovessero danneggiarsi o in altro modo risultare inutilizzabili per qualunque motivo, entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.
4. La dislocazione di tali contenitori è oggetto di individuazione dell'area giudicata più opportuna nell'ambito di una leale collaborazione tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante, comunque secondo criteri di ragionevolezza e di maggior rilievo prestazionale.
5. L'Appaltatore provvede al ritiro, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti accumulati negli appositi contenitori ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Ad ogni ritiro l'Appaltatore provvede alla pulizia del punto di raccolta e dei contenitori stessi.
6. Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi sono effettuati a cura e spese dell'Appaltatore, che resta l'unico responsabile verso la Stazione appaltante e verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi a causa della raccolta, del trasporto o dello smaltimento di tali rifiuti.
7. Il suddetto servizio è compreso nel canone d'appalto mentre il costo per lo smaltimento dovrà essere calcolato secondo quanto evidenziato nel precedente articolo 17.
8. L'Appaltatore deve inoltre:
 - a) comunicare alla Stazione appaltante notizie sul conferimento dei materiali;
 - b) trasmettere alla Stazione appaltante copia appositi formulari di identificazione rifiuti.

Art. 35. Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da attività agricola

1. E' istituito il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da attività agricola così come definiti nel successivo allegato 2).
2. Tali rifiuti, derivanti da attività agricola, devono essere prelevati direttamente presso le aziende agricole che sottoscriveranno apposita convenzione con la Stazione appaltante. Di tali aziende è inviato all'Appaltatore, da parte della Stazione appaltante, il relativo elenco annuale.

3. L'Appaltatore deve informare l'Azienda Agricola circa le modalità e i tempi relativi allo smaltimento e provvedere quindi al ritiro in loco dei materiali compresi in allegato secondo le tipologie e caratteristiche del rifiuto.
4. L'Appaltatore deve altresì trasmettere alla Stazione appaltante copia dei formulari dei materiali smaltiti presso le Aziende Agricole medesime nonché provvedere alla compilazione e trasmissione del MUD alle Aziende medesime, risultando la Stazione appaltante quale intermediario.

Art. 36. Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani

1. Il servizio comprende:
 - a) il posizionamento presso il Cimitero comunale di un container da 25/30 mc destinato alla raccolta dei rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani;
 - b) lo svuotamento del container di cui alla lettera a), il trasporto e lo smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani (fiori, carta, ceri ecc.) contenuti nell'apposito container (esclusi i residui delle esumazioni) ubicato nella zona retrostante il cimitero e messo a disposizione dall'Appaltatore.

Art. 37. Disposizioni comuni alle raccolte a domicilio

1. La raccolta delle diverse tipologie di rifiuti deve essere effettuata dall'Appaltatore lungo il ciglio stradale, sui marciapiedi, ai cancelli o ai vari ingressi oppure, ove richiesto dagli utenti, presso gli appositi locali condominiali, ai quali i condomini devono garantire facilità d'accesso.
2. L'Appaltatore deve avere cura di limitare il tempo che intercorre tra la raccolta e il trasporto del materiale verso l'impianto di smaltimento, compatibilmente con le esigenze di funzionalità ed economicità del servizio, evitando comunque di creare situazioni di rischio igienico-sanitario o di degrado ambientale.
3. L'Appaltatore deve segnalare immediatamente all'Ufficio Ambiente della Stazione appaltante, per iscritto e utilizzando il modello di cui all'Allegato 1), tutte le situazioni e i comportamenti dell'utenza che risultino d'ostacolo all'agevole espletamento del servizio ed al raggiungimento degli obiettivi che la Stazione appaltante intende conseguire con l'istituzione dei relativi servizi.
4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi (per natura e confezionamento) a quanto previsto dal presente Capitolato o a quanto indicato dall'Ufficio Ambiente della Stazione appaltante. In tali casi è cura degli addetti alla raccolta di posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni all'utente circa la mancata raccolta e segnalare l'inadempimento alla Stazione appaltante.
5. Il servizio deve essere eseguito nelle prime ore del mattino dalle ore 5 (e non prima per ragioni di inquinamento acustico) e non dopo le ore 10,00, pena l'applicazione delle penali contrattuali.
6. Sia gli orari che i giorni di raccolta e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa richiesta della Stazione appaltante all'Appaltatore con preavviso di almeno trenta giorni.
7. In ogni caso:
 - a) qualora il giorno prefissato per la raccolta sia festivo, la raccolta stessa è differita al primo giorno successivo non festivo;
 - b) qualora si tratti di festività infrasettimanale la raccolta può essere anticipata o posticipata di un solo giorno;
 - c) qualora vi siano più giorni festivi consecutivi, la raccolta deve essere effettuata anche in

giorno festivo senza nessun aggravio di oneri per la Stazione appaltante.

Art. 38. Calendario

1. L'Appaltatore deve predisporre e presentare alla Stazione appaltante, a propria cura e spese, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle raccolte dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate a domicilio relative all'anno successivo.
2. Dopo aver ottenuto il benestare della Stazione appaltante in relazione al contenuto, nonché alla grafica, egli deve distribuirlo tempestivamente a ciascun utente del servizio, nel corso della prima tornata di raccolta.
3. Sul calendario la Stazione appaltante può chiedere che vengano aggiunte ulteriori informazioni, quali:
 - a) gli orari di apertura al pubblico del Centro Multiraccolta;
 - b) l'elenco dei materiali raccolti presso il Centro Multiraccolta e le relative modalità di conferimento;
 - c) ogni altra informazione ritenuta utile od opportuna dalla Stazione appaltante.
4. L'Appaltatore deve inoltre consegnare alla Stazione appaltante n. 300 copie del calendario, affinché lo stesso possa essere consegnato ai nuovi residenti durante l'anno.

Art. 39. Pesatura dei rifiuti

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore, per fini statistici ed economici, di pesare tutti i rifiuti da raccolte differenziate in pesa pubblica esistente sul territorio comunale. In particolare, per la pesatura, deve essere tassativamente determinato ad ogni raccolta:
 - a) TARA: pesatura del mezzo utilizzato vuoto (è ammissibile anche un elenco predisposto dall'Appaltatore e presentato in sede di stipula del contratto, con la classificazione dei mezzi, la relativa targa e lo scontrino di pesatura del mezzo vuoto);
 - b) LORDO: pesatura del mezzo alla fine della raccolta completamente effettuata e prima del conferimento all'impianto finale;
 - c) NETTO: il peso risultante fra la differenza del lordo e della tara; deve essere riportato sul verbale di pesatura o sul formulario di accompagnamento di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, emessi a cura e spese dell'Appaltatore in nome e per conto della Stazione appaltante.
2. Le differenze riscontrate, salvo in eccezionali e comprovati casi, in più o in meno, del peso verificato all'impianto di smaltimento o di riciclaggio, rispetto a quello riportato sul formulario di accompagnamento, sono addebitate all'Appaltatore con manleva per la Stazione appaltante.
3. La mancata pesatura dei rifiuti nelle modalità sopra descritte è soggetta a penali così come riportato all'articolo 20, fino alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 24.
4. Nel caso in cui la pesa pubblica comunale sia rotta o inagibile, è tempestivamente indicata in alternativa, a cura e spese della Stazione appaltante, un'altra pesa.
5. I costi di pesatura sono a carico della Stazione appaltante.

Art. 40. Trasporto e smaltimento dei rifiuti

1. L'Appaltatore deve provvedere al trasporto dei rifiuti curando che lo smaltimento, il recupero ed il trattamento avvenga in modo appropriato ed in impianti autorizzati, in particolare:
 - a) materiali riutilizzabili da raccolte differenziate – conferimento in impianti autorizzati;
 - b) rifiuti solidi urbani: smaltimento presso idoneo impianto autorizzato individuato dalle

competenti autorità per il bacino di utenza cui fa parte la Stazione appaltante. L'onere per lo smaltimento sarà anticipatamente assolto dall'Appaltatore per poi essere recuperato con fattura mensile dalla Stazione appaltante;

c) rifiuti urbani pericolosi: smaltimento in idonei impianti autorizzati con onere a carico dell'Appaltatore e recupero con fattura mensile dalla Stazione appaltante.

2. Tutti i rifiuti raccolti nell'ambito territoriale della Stazione appaltante devono tassativamente viaggiare con apposito formulario emesso a spese e cura dell'Appaltatore in nome e per conto della Stazione appaltante.

3. I rifiuti urbani non differenziati così come il secco non riciclabile devono essere accompagnati da apposito verbale di pesatura a cura dell'Appaltatore.

Art. 41. Campagna di sensibilizzazione

1. Per l'effettivo ottenimento dei risultati che la Stazione Appaltante si prefigge, è indispensabile anche la collaborazione della cittadinanza; intesa come partecipazione attiva in tutte le fasi del conferimento dei rifiuti e dei materiali riutilizzabili.

2. Si intendono attivare, pertanto, adeguate e diversificate campagne di informazione e di coinvolgimento della popolazione.

3. L'Appaltatore deve organizzare ed attuare entro i primi due mesi dall'aggiudicazione della gara, una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata ed il tema dei rifiuti anche alla luce del nuovo sistema di raccolta che con questo appalto si intende espletare.

4. La campagna di sensibilizzazione è ripetuta annualmente e in concomitanza con la predisposizione del calendario annuale di raccolta.

5. L'Appaltatore deve sottoporre preventivamente alla Stazione appaltante, per il relativo benessere, il piano della campagna informativa producendo altresì le referenze di eventuali soggetti terzi coinvolti in tale campagna. Il benessere della Stazione appaltante è vincolante ai fini della attuazione della campagna informativa stessa.

Art. 42. Servizi occasionali

1. In occasione delle suddette manifestazioni verranno temporaneamente collocati, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti presso l'area su cui insisterà la manifestazione. Entro le ore 10,00 del giorno successivo lo svolgimento della manifestazione, la Ditta provvederà a recuperare i contenitori, allo svuotamento e smaltimento a seconda della tipologia dei rifiuti. A titolo indicativo tali condizioni si ritiene possano verificarsi per n. 6 volte nell'arco di 12 mesi.

2. La Stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, con adeguato preavviso (comunque non inferiore a 1 giorno feriale e non superiore a 3 giorni feriali), l'effettuazione di interventi a tariffa oraria per servizi occasionali che richiedano l'uso di particolari attrezzature quali:

a) smaltimento rifiuti particolari e/o pericolosi;

b) smaltimento piccole discariche abusive per abbandono di rifiuti.

3. L'Appaltatore, per ogni intervento, deve ricevere specifica richiesta scritta o in caso d'urgenza, anche telefonica, da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di richiesta telefonica, questa è confermata per iscritto o con altro mezzo idoneo (telex o posta elettronica) entro i 2 giorni feriali successivi. La prestazione deve comunque essere eseguita anche nelle more della

predetta conferma.

4. Tutti i servizi sopra indicati sono realizzati sulla base di specifiche tariffe orarie o forfetarie omnicomprensive che l'Appaltatore deve indicare preventivamente in occasione della specifica richiesta.
5. Il preventivo/offerta per prestazioni occasionali non è vincolante per la Stazione appaltante, la quale può liberamente optare per altre soluzioni o per altre offerte economicamente più vantaggiose o maggiormente tempestive, senza necessità di motivazione.

ALLEGATI AL CAPITOLATO D'ONERI

Allegato 1)

**STAMPATO PER COMUNICAZIONE
RACCOLTA PORTA A PORTA**

**INTESTAZIONE e/o
RAGIONE SOCIALE**

RAPPORTO n°

COMUNICAZIONE DI RISCONTRO DI MATERIALE IMPROPRIO

RAPPORTO OPERATIVO DEL GIORNO _____

RACCOLTA PORTA A PORTA DI

EFFETTUATA DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

SITUAZIONI PARTICOLARI RILEVATE:	ZONA / LOCALITA' / VIA/N. CIVICO

Firma Operatore

Allegato 2)

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

DESCRIZIONE	CODICE E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO	MODALITA' DI CONFERIMENTO
<i>FILM PLASTICI</i> per ricopertura serre, silos e pacciamatura.	02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi).	Confezionato in pacchi
Reti per filari e/o antigrandine deteriorate. Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)	02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi).	In sacchi movimentabili a mano
Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. mangimi, ammendanti, detergenti ...).	15 01 01 imballaggi in carta e cartone. 15 01 02 imballaggi in plastica. 15 01 03 imballaggi in legno. 15 01 04 imballaggi metallici. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi. 15 01 06 imballaggi in materiali misti. 15 01 07 imballaggi in vetro	SFUSO
Polietilene neutro e additivato	02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	SFUSO
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della delibera Reg. n. 48177 del 14/02/00).	15 01 01 imballaggi in carta e cartone. 15 01 02 imballaggi in plastica. 15 01 03 imballaggi in legno. 15 01 04 imballaggi metallici. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi. 15 01 06 imballaggi in materiali misti.	SACCHI
Rifiuti ferrosi.	02 01 10 rifiuti metallici.	SFUSO

RIFIUTI PERICOLOSI E/O POTENZIALMENTE INFETTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

DESCRIZIONE	CER E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO	MODALITA' DI CONFERIMENTO
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (non sottoposti a lavaggio a norma della delibera Reg. n. 48177 del 14/02/00).	15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze. Compreso imballaggi di sementi Contenitori vuoti di farmaci veterinari	SACCHI / ALI-PACK
** Oli esausti.	130208* altri oli per motori ingranaggi e lubrificazioni	FUSTI
	160113* liquido per freni 130111* oli sintetici per circuiti idraulici	FUSTI
	160107* Filtri dell'olio	FUSTI
**** Accumulatori al piombo.	16 06 01* accumulatori al piombo.	SFUSI
***Rifiuti potenzialmente infetti provenienti da attività veterinaria	180202* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni in quanto contaminati da agenti patogeni per l'uomo e per gli animali o siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato dal medico veterinario competente un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi. <u>Tali rifiuti devono essere gestiti nelle modalità determinate dal d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.</u>	ALI-PACK ALI-BOX
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali; contenitori vuoti di farmaci veterinari dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	oggetti da taglio (bisturi, rasoi, aghi, siringhe); rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti non applicando precauzioni particolari per evitare infezioni; medicinali scaduti e di scarto; imballaggi in vetro; imballaggi in materiali misti; imballaggi in materiali compositi; imballaggi metallici; imballaggi in plastica;	ALI-PACK ALI-BOX
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi.	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	ALI-PACK